

Scheda n. 438

Sostegno: le sentenze valgono anche per gli anni successivi (TAR Lazio 7783/13)

Diritto allo studio - Insegnanti di sostegno

Il TAR Lazio con la [Sentenza n° 7783/13](#) ha stabilito un precedente molto importante, quello **della validità della sentenza anche per gli anni successivi a quello in cui è pronunciata.**

La difesa dell'interessato ha sostenuto che l'alunno aveva una certificazione di **grave disabilità** che, stando alle valutazioni medico-legali dell'ASL riguardava una minorazione **non regressiva** e quindi stabilizzata o progressiva. Pertanto si chiedeva che la decisione potesse valere anche per gli anni successivi a quello per il quale sarebbe stata pronunciata.

Il TAR, con pronuncia innovativa, ha accolto tale tesi e quindi l'assegnazione delle ore di sostegno in deroga **deve valere per tutta la durata del grado di scuola frequentata.**

OSSERVAZIONI

La decisione è assai interessante ed innovativa rispetto alla [Sentenza del Consiglio di Stato n° 2231/10](#) secondo la quale invece, potendosi avere dopo la decisione delle **variazioni sulla situazione di gravità**, le sentenze dei TAR sulle deroghe per il sostegno debbono valere esclusivamente per l'anno scolastico per il quale sono pronunciate (vedi schede n° 425. [Richiesta di ore di sostegno da parte delle scuole \(Circ. USR Lazio 5592/13\)](#) e n° 298. [Il Consiglio di Stato precisa gli effetti della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle ore aggiuntive di sostegno \(Sentenza 2231/10\)](#)).

L'attuale orientamento del TAR Lazio non contraddice la sentenza del Consiglio di Stato; ma, mentre il CdS si basa su di una ipotesi per negare l'ultrattività delle sentenze dei TAR, la decisione del TAR Lazio, basandosi sulla prova concreta della certificazione e della diagnosi clinica circa la permanenza della disabilità, **assicura il riconoscimento del diritto anche per gli anni successivi.**

Ciò ovviamente non solo riduce i costi dei successivi ricorsi, ma garantisce così la continuità didattica con lo stesso docente per il sostegno per tutta la durata di quel grado di scuola.

Ci si augura che l'orientamento venga confermato da altre decisioni dei TAR ed, in caso di appello, anche dal Consiglio di Stato, poiché trattasi di affermazione di logica-giuridica.

Ciò che, invece, sembra poco logico, è che il TAR, invece di condannare l'Amministrazione alle spese conseguenti alla soccombenza, le ha compensate. E dire, che non trattavasi di decisione di particolare difficoltà, ma di semplice buon senso giuridico.

16/09/2013

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it